



1304/14

Proc. 12804/14
Ref. 4974/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE

COPIA

Il Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Alberto Tucci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al Ruolo Generale N. 655/10 promossa con atto di citazione notificato in data 15.11.2010, avente ad oggetto inadempimento contrattuale .

TRA
VENTURA MIRKO E [REDACTED], attori con l'Avv. Katia Ventura
CONTRO

[REDACTED] CONVENUTA, [REDACTED] E [REDACTED]

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- a) Attrice: come da foglio separato qui allegato sub A);
- b) Convenuta: come da foglio separato qui allegato sub B);

Deposito 4/11/14
7/7/14

L'Assistente Giudiziario F3
Mario Rita Pettamanti

COPIA
cancellata

Avv. KATIA VENTURA

Vicolo Nava 2
22063 Grafti
Tel. 031-2759032 - Fax
031-4475050
avvkatiaventura@pec.gmfbreit

TRIBUNALE DI COMO

R.G. n 655/2010 - G.I. Dott. Tucci

Per i Sigg.ri [redacted] e VENTURA Mirko,

con l'Avv. Katia Ventura

- attori

contro

[redacted]

[redacted]

- convenuto

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE**

Richiamate tutte le domande e conclusioni già svolte in atti, la presente difesa rassegna allo stato le seguenti conclusioni.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

Nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di [redacted]

[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore* e, per l'effetto condannare la convenuta:

- a pagare in favore dei Sigg.ri [redacted] e Mirko Ventura la somma di €1.378,00 (€689,00 per persona), o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali procurati agli attori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;



- al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., art. 13 della Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977 n. 1084, ex art. 16 del D. Lgs. 111/95 ed ex art. 93 D.Lgs. 206/2005 che sin d'ora si quantificano in €6.000,00 (€3.000,00 per persona) o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto all'effettivo soddisfo;

- al risarcimento dei danni alla persona subiti dal Sig. Mirko Ventura che sin d'ora si quantificano in €500,00 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto all'effettivo soddisfo.

Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.

Tanto premesso e ritenuto gli istanti, come rappresentati e difesi, insistono nelle conclusioni tutte anche istruttorie, già rassegnate negli scritti difensivi e nei verbali di causa.

Salvo ogni altro diritto e azione.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Con osservanza.

Cantù, 17.3.2014

Ayv. Katia Ventura



COPIA

TRIBUNALE DI COMO

Nella causa civile R. G. 655/10, Giudice Dott. Tucci Alberto (già Dott. Mancini e Dott.ssa Petronzi), promossa da:

Ventura Mirko e [REDACTED] - attori - con l'avv. Katia Ventura

contro

[REDACTED] - convenuta - con gli avv. [REDACTED]

[REDACTED]

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER [REDACTED]

Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis relectis*, previe le declaratorie del caso e di legge:

I. In via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito a favore del Giudice di Pace di Cantù per i motivi di cui in premesse;

II. In subordine, nel merito, dichiarato e accertato che nessun inadempimento è imputabile alla società [REDACTED] e nessun danno è addebitabile alla convenuta, respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate, non provate o come meglio;

III. in ogni caso condannare gli attori alla integrale rifusione di spese, diritti ed onorari di causa oltre 12,5% spese generali, CPA e IVA se e in quanto dovuta.

ISTANZE ISTRUTTORIE: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli ai quali andrà anteposto il suffisso "E' vero che":

A) Lei era la responsabile dell'Ufficio Clienti [REDACTED] nel periodo compreso tra il 09 e il 16 agosto 2010?



A
Tel

B) [redacted] ha ricevuto, in fase pre-contrattuale, dall'agenzia [redacted] segnalazioni o richieste particolari relative al pacchetto turistico visionato dai signori Ventura e [redacted]?

C) L' [redacted] era in costruzione?

D) L' [redacted] stava allestendo una nuova ala?

E) I signori attori erano alloggiati alla camera 1102 in prossimità della reception?

F) Per recarsi alla reception, al ristorante o al mare era necessario attraversare la nuova ala in allestimento?

G) [redacted] ha verificato come, nel periodo estivo 2010, [redacted] presentasse caratteristiche standard quanto a pulizia, qualità e servizi, rapportati alla categoria cinque stelle egiziana alla quale appartiene?

H) Dal 09 al 16 agosto 2010 hanno soggiornato presso l' [redacted] 106 clienti de [redacted]

I) Oltre all'odierna, Vi sono altre vertenze giudiziali radicate da clienti de [redacted] [redacted], relativamente ai servizi forniti dall' [redacted] periodo 09 - 16 agosto 2010 ?

J) Dai 106 clienti de [redacted] presenti nella settimana dei signori attori, risultano pervenute segnalazioni, effettuate in loco o successivamente, di malesseri di tipo colico o gastrointestinale?

Si indica come testimone la signora [redacted] li, domiciliata presso la sede del Tour Operator [redacted] [redacted], a [redacted] (), con richiesta di autorizzare prova delegata ex art. 203 c.p.c. presso il Giudice di Pace di Fidenza.

Si chiede inoltre di essere autorizzati alla prova contraria sui capitoli formulati da



STL
Avv.
S
Tel

controparte, se ammessi, con il medesimo teste della prova diretta.

Parma - Como, 14 marzo 2014

(avv. [redacted] za)
[Signature]

(avv. [redacted])
[Signature]

Ai sensi dell'art. 1 comma I lettera C L. 7 giugno 1993 n° 183, dichiaro che la copia fotoriprodotta del presente atto trasmessa a mezzo fax è conforme all'originale da me esteso e sottoscritto.

Parma, 14 marzo 2014.

([redacted] za)
[Signature]

IL CASO.it

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 13.09.2010, Ventura Mirko e [redacted] (d'ora innanzi attori), citavano in giudizio il tour operator [redacted] (d'ora innanzi convenuta), lamentando di aver subito un danno patrimoniale e non da "vacanza rovinata"

Assumevano gli attori che il resort ove erano stati ospitati, contrariamente alle aspettative ed alle promesse alimentate anche da servizi fotografici contenuti nel depliant, era un albergo in costruzione, che le stoviglie venivano lavate in un secchio, che la spiaggia era sporca, che in sostanza nulla corrispondeva a quanto promesso e pubblicizzato.

Controparte contestava gli assunti avversari ed eccepiva l'incompetenza per valore.

Preliminarmente deve essere decisa la proposta eccezione di incompetenza per valore denunciata dalla convenuta.

L'eccezione è infondata, ai sensi degli art. 10 e 11 del c.p.c. " il valore della causa si determina dall'intera obbligazione".

Ora non pare esservi dubbio che le somme richieste a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale sommate tra di loro attribuiscono la competenza al Tribunale di Como. Si osserva che la proposta di compravendita di pacchetto/servizio turistico acquistato dagli attori era unico.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig. VENTURA Mirko e [redacted] con l'avv. Katia Ventura, convenivano in giudizio la [redacted] in persona del suo legale rappresentante, per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore* e, per l'effetto condannare la convenuta:

- a pagare in favore dei Sigg.ri [REDACTED] e Mirko Ventura la somma di €1.378,00 (€689,00 per persona), o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali procurati agli attori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;

- al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., art. 13 della Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977 n. 1084, ex art. 16 del D. Lgs. 111/95 ed ex art. 93 D.Lgs. 206/2005 che sin d'ora si quantificano in €6.000,00 (€3.000,00 per persona) o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;

- al risarcimento dei danni alla persona subiti dal Sig. Mirko Ventura che sin d'ora si quantificano in € 500,00 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.

Si costituiva la società convenuta assumendo le seguenti conclusioni:

in via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza per valore del giudice adito a favore del Giudice di pace di Cantù;

in subordine, nel merito, dichiarato e accertato che nessun inadempimento è imputabile alla società [REDACTED] srl e nessun danno è addebitabile alla convenuta, respingere tutte le domande di controparte in quanto, infondate, non provate e come meglio;

in ogni caso condannare gli attori all'integrale rifusione delle spese.

All'udienza del 17.03.2014 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati A) e B).

La domanda proposta dagli attori è parzialmente fondata e va accolta in via

equitativa in relazione al denunciato danno esistenziale, con riguardo al Signor Ventura Mirko anche per danno alla salute.

Assumono gli attori che nulla era conforme a quanto promesso dal tour operator, in particolare attraverso le prove testimoniali assunte, essi hanno in parte fornito la prova di quanto dedotto, attraverso l'escussione dei testi [REDACTED] e [REDACTED] dei loro assunti, in particolare i testi hanno sostanzialmente confermato il contenuto di alcuni capitoli di prova, si rimanda al verbale di udienza del 18.05.2012 nella quale sono stati escussi.

Il "pacchetto" acquistato dagli attori comprendeva un viaggio aereo andata e ritorno da Bergamo a Taba e soggiorno di 7 notti, pari a 8 giorni, in Hotel 5 stelle.

Escussi i testi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 17.03.2014 per la precisazione delle conclusioni.

Alla suddetta udienza il Giudice concedeva alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, indi tratteneva la causa per la decisione.

Le domande proposte dagli attori sono parzialmente fondate:

- 1) è pacifica la circostanza dell'avvenuto acquisto del pacchetto di viaggio, organizzato "L'Uggi del Taba", da parte degli attori in data 31.07.2010, contro il pagamento di € 1378,24.
- 2) Il pacchetto comprendeva il volo andata e ritorno ed il soggiorno in Hotel 5 stelle a Taba (Egitto), come indicato* in dettaglio nel contratto di viaggio (doc. 1 prodotto dagli attori).
- 3) L'esame testimoniale dei siggri [REDACTED] e [REDACTED] presenti in loco ha consentito di ricostruire in parte quanto accaduto e dedotto dagli attori. Il teste [REDACTED] ha confermato che il servizio era piuttosto spartano; che la camera degli attori era vicino alla sua e che vi era un cantiere in prossimità; che nei pressi della camera occupata dagli attori vi erano attrezzi da lavoro, macerie, cavi e materiali da costruzione; che le bibite durante l'orario serale si dovevano pagare; che la spiaggia era piccola, nulla riferiva in ordine alla pulizia della spiaggia; nulla sapeva riferire sul capitolo 15) - accampamento

beduino - e sul diving. Sostanzialmente identiche sono state le risposte delle teste [redacted]. I due testi hanno concordemente riferito che le stoviglie venivano lavate in un secchio, che la sala era sporca e che le bevande venivano servite gratuitamente solo entro le ore 16,00.

**

Gli attori non hanno dato piena prova di tutti i loro assunti.

Risulta pacifica la circostanza che l'Hotel - almeno in catalogo - era presentato come 5 stelle ma, la confermata circostanza che le stoviglie e/o i bicchieri venissero lavati in un secchio posto nella sala, mette in discussione la categoria di Hotel di lusso come presentato nel catalogo dalla parte convenuta.

Altro profilo da esaminare è quello relativo al malessere accusato dall'attore Ventura, il quale appena giunto in Italia è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per via di una acuta enterite, patologia questa che non può avere altra causa che le scarse condizioni igieniche dell'Hotel, grave è la provata circostanza che le stoviglie e/o bicchieri venissero lavati in un secchio posto nella sala.

Non pare a questo giudice che sia stata raggiunta la prova in ordine alle altre lamentele, quale la distanza del diving - in verità nel catalogo è segnalato che si trova a 10 Km di distanza, il mancato servizio di drink all'arrivo degli ospiti in Hotel non ha trovato conferma.

Non risulta documentata la spesa di € 70,00 per l'occupazione della camera all'ottavo giorno.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. non potendo essere il danno lamentato dagli attori nel suo preciso ammontare, viene liquidato dal giudice con valutazione equitativa per i danni esistenziali patiti dagli attori¹.

¹ (Vd. Cass. n. 6414/2000). " La liquidazione equitativa dei danni, ex art. 1226 cc, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alla peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Il giudizio concernente sia l'ammissibilità della liquidazione equitativa ex art. 1226 cc sia l'ammontare del danno equitativo liquidato, essendo di puro fatto, si sottrae al controllo di legittimità, sempre che non sia infirmato da errori logici o giuridici" (Vd. conformi Cass. n.10271/2002 -1427/2000 -1382/1998 ... ed altre).

La convenuta che aveva in loco una rappresentante avrebbe dovuto impedire il verificarsi dei fatti, con particolare riguardo al metodo di lavaggio delle stoviglie.

Ritiene questo giudice di liquidare in via equitativa € 1100,00 all'attrice [redacted] ed € 1500,00 all'attore Ventura Mirko che ha patito anche un danno alla salute a causa della contratta forma di enterite, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) condanna la convenuta [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a pagare agli attori le somme come specificate in motivazione oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 2) condanna parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 2000,00 (di cui Euro 226,89 per spese) oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA, *da detrarsi a favore del procuratore*

Sentenza esecutiva ex lege.

Como li 7.7.14

Alberto Tucci
Giudice Onorario

Il Giudice
Dr. Alberto Tucci

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 18 LUG. 2014

IL CANCELLIERE
Il funzionario giudiziario
dr. Vittorio Candia